

LE COMPETENZE DELLA SIAE ALLA LUCE DEI PRINCIPI DI LIBERA CONCORRENZA

SOMMARIO: *1. Premessa; 2. Attività di intermediazione; 3. Funzioni per conto dell'Erario ed altre funzioni di riscossione; 4. Servizi "pubblici" svolti dalla SIAE; 5. Ritrasmissione via cavo; 6. Conclusioni.*

1. Premessa

Il presente lavoro si pone l'obiettivo di porre una prima base per la valutazione della giustificabilità dell'esistenza delle competenze attribuite per legge alla SIAE alla luce dei principi di libera concorrenza che, negli ultimi anni, hanno assunto tendenzialmente una maggiore rilevanza.

Come è noto, infatti, il processo di lento ed inarrestabile arretramento della presenza dello Stato nell'economia ha condotto alla ridiscussione di tutti gli interventi normativi che, in un modo od in un altro, tendono ad impedire l'accesso ad un mercato, inibendo le dinamiche concorrenziali. Queste ultime, infatti, si ritiene possano rappresentare un forte stimolo all'efficienza anche in settori che, storicamente, sono stati sempre considerati incompatibili con ogni dinamica di mercato.

Nel campo del diritto d'autore la presenza delle competenze esclusive della SIAE trovano in larga parte giustificazione nella estrema difficoltà, per un singolo proprietario, di esercitare adeguatamente i propri diritti morali e patrimoniali sull'opera dell'ingegno; è ciò in considerazione della polverizzazione dell'utilizzo dell'opera da parte di terzi e della necessità di disporre di una organizzazione, ramificata nel territorio, i cui costi impongono una gestione tendenzialmente congiunta di più diritti.

In particolare, assume rilievo sia il momento della raccolta dei proventi derivanti dalla utilizzazione dell'opera, sia la successiva fase della distribuzione dei ricavi agli autori ovvero agli aventi diritto.

Tali generiche valutazioni evidenziano come il ruolo di raccordo svolto dalla SIAE trovi in via generale fondamento nella opportunità di una gestione cumulativa di più diritti d'autore.

Occorre, tuttavia, chiedersi se sia opportuna la presenza di un ente deputato obbligatoriamente alla gestione di tali diritti, ovvero se possa prospettarsi una 'apertura' dei mercati relativi alla gestione dei diritti d'autore.

Sul punto occorre, evidentemente procedere ad un'analisi delle varie tipologie di diritti d'autore (indagine che nel presente lavoro non verrà effettuata), nonché delle forme di tutela necessarie per ciascuno di tali diritti; ciò al fine di valutare l'opportunità della presenza di un ente a cui è attribuita in esclusiva l'attività di gestione dei diritti, ovvero se appaia più razionale la presenza di di più soggetti gestori.

2. Attività di intermediazione

La funzione istituzionale della SIAE consiste nell'attività di intermediazione, in via esclusiva, che l'art. 180 l.d.a. attribuisce al citato ente per effettuare: la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica delle opere tutelate, la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni e la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.

Occorre chiedersi se sia opportuno mantenere il diritto esclusivo della SIAE, ovvero se sia prospettabile una concorrenza tra società private che gestiscano diritti d'autore, ovvero se un titolare di uno o più diritti possa autonomamente gestire i proprio diritti economici sull'opera dell'ingegno.

Sul punto, considerati gli indubbi vantaggi che possono derivare da una gestione accentrata di più diritti, si potrebbe prospettare il mantenimento delle attuali competenze della SIAE, con la possibilità per singoli titolari di diritti d'autore ovvero per soggetti che collettivamente rappresentino più aventi diritto, di svolgere autonomamente (a titolo gratuito od oneroso) i

servizi già effettuati dalla SIAE, previa comunicazione al citato ente dell'esplicita intenzione di non valersi dei servizi della SIAE.

In tal modo, sarà interesse della SIAE garantire un servizio più efficiente e meno costoso, considerata la presenza di una concorrenza potenziale in grado di erodere a quest'ultima i mercati di gestione dei diritti più remunerativi e più facilmente gestibili. In tal modo, inoltre, categorie omogenee di interessi di titolari di diritti d'autore potrebbero gestire più oculatamente i propri diritti, tenuto conto delle specificità che possono sorgere da nuove forme di comunicazione delle opere ed, in genere, dalla costante evoluzione tecnologica che caratterizza la circolazione delle informazioni.

Tali valutazioni possono estendersi alle competenze della SIAE che riguardano il concorso alla determinazione dei compensi dovuti ai sensi degli artt. 46 e 58 l.d.a., rispettivamente ai coautori dei film e per l'esecuzione pubblica a mezzo radiodiffusione e la riscossione e ripartizione dei diritti per copia privata su supporto audio e video (l. 93/92).

3. Funzioni per conto dell'Erario ed altre funzioni di riscossione

La SIAE svolge le seguenti funzioni per conto dell'erario: accertamento, liquidazione, riscossione delle imposte sugli spettacoli (cinematografici, ordinari, sportivi, scommesse in genere, scommesse corse cavalli) e tributi connessi (iva sugli spettacoli e Iva L. 389/91) in forza di convenzione stipulata tra lo Stato e la SIAE, Il medesimo incarico è affidato alla SIAE dalla regione Sicilia.

La SIAE è, inoltre, competente in esclusiva per l'accertamento, liquidazione, riscossione dei diritti demaniali sulle rappresentazioni, esecuzioni, radiodiffusioni e teletrasmissioni di opere cadute in pubblico dominio (art. 175 l.d.a).

Per questo tipo di servizi appare prospettabile una concorrenza per il mercato; lo Stato, infatti potrebbe bandire una gara per l'individuazione del miglior soggetto gestore, tenendo conto della qualità del servizio prestato nei vari settori e dei reali costi. Il vincitore della gara opererà in esclusiva

ma solo per un periodo limitato (da parametrare sulla base dell'ammortamento degli eventuali investimenti necessari per lo svolgimento dei servizi e con diritto di ritenzione dei beni - a favore dello Stato- una volta che questi ultimi siano stati ammortizzati).

I benefici sono evidenti, infatti, evitandosi attribuzioni dirette, il momento della competizione in sede di gara consente, comunque, di individuare il miglior soggetto gestore.

Medesime valutazioni valgono per altri servizi quali la riscossione in favore del CONI (o altri enti) delle quote di affitto dei campi sportivi e delle quote associative di varie associazioni dell'industria e dello spettacolo.

Da valutare peraltro, per questi ultimi servizi, l'opportunità di una piena liberalizzazione, ovvero di una forma più tenue che consenta, comunque, ai titolari di diritti d'autore di organizzare autonomamente, previa comunicazione alla SIAE (od al soggetto vincitore di una eventuale gara), propri sistemi di riscossione.

4. Servizi 'pubblici' svolti dalla SIAE

Riguardo le altre funzioni svolte dalla SIAE si possono in larga parte ipotizzare forme di concorrenza per il mercato (con una totale privatizzazione delle funzioni). Per le attribuzioni di seguito elencate è questione di fatto valutare l'opportunità di mantenere comunque un ente che istituzionalmente svolga tali funzioni, ovvero la presenza di uno o più gestori privati (selezionati tramite gara) e magari controllati dalla stessa SIAE.

Ci si riferisce in particolare alle seguenti funzioni:

- A) tenuta del pubblico registro speciale per le opere cinematografiche (art. 103 l.d.a., 1,153/94 art. 22);
- B) Tenuta del pubblico registro speciale per i programmi di elaboratore (d.lgs. 518/92 e d.p.c.m. 244/94).
- C) Ricezione delle denunce delle vendite pubbliche delle opere figurative e dei manoscritti. D) Registrazione e ripartizione di incassi relativi all'aumento di valore di tali opere (artt. 153 e 154 l.d.a.).

- E) Rappresentanza processuale per l'esercizio delle azioni a difesa del diritto patrimoniale o morale d'autore (art. 164 l.d.a.).
- F) Apposizione del contrassegno SIAE sugli esemplari delle opere stampate (art. 123 l.d.a. e art. 12 r.a.)
- G) Amministrazione di opere tutelate nel caso in cui, morto l'autore, gli eventuali coeredi trascurino di nominare l'amministratore della comunione o non raggiungano un accordo sulla sua nomina entro un anno dall'apertura della successione (artt. 115 e 116 l.d.a.).
- H) Apposizione del contrassegno al fine del versamento del diritto previsto dall'art. 177 l.d.a., a favore della Cassa assistenza e previdenza autori, scrittori e musicisti, sulle opere in pubblico dominio (art. 178 l.d.a.).
- I) Servizio di deposito di opere sia edite che inedite presso il *Copyright Office* di Washington.
- L) Servizio di opere inedite allo scopo di consentire all'autore di preconstituirsì una prova della priorità di creazione dell'opera ed una presunzione di paternità.
- M) Segnalazione al Ministro del Turismo e dello Spettacolo degli incassi conseguiti dai film nazionali ai fini della erogazione dei contributi statali ai produttori.
- N) Comunicazione alle case cinematografiche dei passaggi e degli incassi dei films italiani e stranieri.
- O) Studio dei problemi relativi al diritto di autore e ai diritti connessi al suo esercizio.
- P) Studi ed iniziative relativi alla promozione, specie all'estero, allo sviluppo e alla diffusione del patrimonio letterario ed artistico italiano (art.2 Statuto SIAE).

Tali funzioni si caratterizzano per la natura pubblica del servizio svolto, nel senso che probabilmente 'il mercato' da solo non darebbe vita ai servizi sopra elencati. Va, tuttavia, ribadito che anche per questi servizi una concorrenza per il mercato potrebbe prospettarsi. Occorre, tuttavia, valutare se i costi transattivi (i costi delle gare e di controllo da esercitare sugli operatori privati) che si sarebbe tenuti a sopportare a causa della creazione di una concorrenza del genere ipotizzato consigliano:

- a) un'unica gara per tutti i servizi elencati;

- b) una gara per ogni servizio (data, ad esempio, la specificità dei servizi e l'assenza di economie di scala o di gamma che possano derivare dalla gestione congiunta di più servizi);
- c) l'attribuzione di tutte le finzioni alla SIAE (se i costi transattivi ipotizzabili superino di gran lunga i costi che il citato ente sopporta per la gestione dei servizi).

5. Ritrasmissione via cavo

Da valutare, infine, l'opportunità di mantenere la norma di cui al d.lgs. 581/96; 180-bis l.d.a., secondo cui il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo può essere esercitato dai titolari del diritto di autore e dai detentori dei diritti connessi esclusivamente attraverso la SIAE. Tale interposizione potrebbe, infatti, rappresentare un vincolo burocratico che limita le contrattazioni dei diritti per le trasmissioni via cavo, potendosi, ad esempio, prevedere una semplice comunicazione finalizzata ad eventuali controlli sulla regolarità delle ritrasmissioni.

6. Conclusioni

Le soluzioni prospettate, che peraltro si basano su valutazioni estremamente superficiali della disciplina nonché delle varie questioni connesse alla gestione dei diritti d'autore, tendono, tuttavia, ad evidenziare come una gestione accentrata ed in esclusiva di varie funzioni relative al diritto d'autore possa rappresentare un ostacolo sia ad una efficiente gestione dei servizi, sia alla nascita di nuovi mercati e, pertanto, di nuove opportunità per una più razionale tutela dei diritti d'autore. Quest'ultima notazione potrebbe avere un certo significato in considerazione delle sempre più raffinate tecniche di gestione e sfruttamento dei diritti d'autore, tecniche che trovano il loro campo di elezione in un contesto concorrenziale e non nell'ambito di enti che si trovino nella comoda posizione di monopolista legale.

Luciano Vasques